



DISCIPLINARE PER L'ATTIVITA' DI RECUPERO UNGULATI FERITI

Visti gli artt. 70 e 71 del DPGR 05 settembre 2017, nr. 48/ R

ART 1 - GENERALITA'

1. Il recupero dei capi feriti è parte integrante delle attività gestionali inerenti gli ungulati selvatici. Al fine di operare interventi finalizzati a recuperare il capo ferito in azione di caccia o per altre cause, con l'obiettivo di recuperare l'animale e l'eventuale trofeo, viene costituito il Gruppo Conduttori cani da traccia dell'ATC LUCCA 12 di cui fanno parte i soggetti iscritti negli specifici albi della Regione Toscana, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero, in possesso della prescritta abilitazione e di ausiliari che hanno conseguito l'abilitazione al recupero degli ungulati feriti.

Inoltre, i soggetti appartenenti al suddetto gruppo dovranno essere iscritti nell'apposito albo istituito dall' ATC a seguito della comunicazione della loro disponibilità al servizio di recupero.

2. Ogni conduttore abilitato ed iscritto all'albo dei recuperatori dell'ATC LUCCA comunica all' ATC Lucca la propria disponibilità al servizio di recupero degli ungulati feriti.

3. L'ATC nomina su indicazione dei recuperatori che devono indicare almeno due nominativi, il Coordinatore del Gruppo Conduttori cani da traccia scegliendo dagli iscritti all'albo istituito presso l'ATC LUCCA 12. Per il servizio di recupero capi feriti i Responsabili o Coordinatori di Distretto, allertati dal cacciatore che non rinviene il capo dopo lo sparo devono rivolgersi all' ATC LUCCA che informerà il Coordinatore per le fasi di recupero.

ART. 2 – USO DEI CANI DA TRACCIA

1. L'ausiliare per poter essere utilizzato in operazioni di recupero di ungulati feriti deve appartenere ad una delle razze riconosciute dall'E.N.C.I. che prevedono il lavoro su traccia.

2. Lo stesso ausiliare deve aver conseguito la specifica qualifica in una prova riconosciuta dall'E.N.C.I. con punteggio "BUONO".

ART. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO

1. Per il servizio di recupero capi feriti i Responsabili o Coordinatori di Distretto, allertati dal cacciatore che non rinviene il capo dopo lo sparo devono rivolgersi all' ATC LUCCA che informerà il Coordinatore per le fasi di recupero.

Il Coordinatore dei conduttori gestisce le chiamate in arrivo per i relativi recuperi e indirizza il binomio più adatto alla migliore riuscita dell'azione di recupero.

2. Il cacciatore di selezione in caso di ferimento deve provvedere a segnalare il punto dove si trovava il selvatico al momento dello sparo (Anschuss), evitando di calpestare la traccia e la zona circostante. Deve inoltre mettersi a disposizione del conduttore cane da traccia.
3. Il servizio di recupero può essere richiesto anche per effettuare una “verifica sul tiro”.
4. La spoglia e il trofeo dell’ungulato ferito e recuperato appartengono al cacciatore che lo ha ferito.

ART. 4 – RECUPERO

1. Il conduttore deve attivare tramite il servizio di teleprenotazione l’attività di recupero, indicando il nr. di prenotazione del richiedente l’intervento. Conclusa l’operazione di recupero, il conduttore dovrà chiudere l’uscita di recupero indicandone l’esito.
2. Il conduttore ha l’obbligo, terminato il recupero, di compilare l’apposito verbale predisposto dall’ATC, relazionando sull’operato svolto e riportando tutte le informazioni tecniche previste, indicando se il ferimento sia riconosciuto e ritenuto “assolutamente invalidante” o “mortale”, al punto di ritenere verosimile il futuro decesso dell’animale ferito; in questo caso la fascetta sarà “chiusa” e l’animale sarà ritenuto come abbattuto.
Il verbale deve essere sottoscritto dal cacciatore responsabile del ferimento.
3. L’esito del recupero viene comunicato da parte del conduttore al Coordinatore dei cani da traccia entro le 24 ore successive, il quale tempestivamente informa l’ATC LUCCA e il Responsabile /Coordinatore di distretto.
4. Il cacciatore responsabile del ferimento può partecipare alle operazioni di recupero con l’arma scarica in custodia. Il conduttore può effettuare il recupero di un capo ferito da lui stesso, previa comunicazione all’ ATC LUCCA e al Coordinatore dei conduttori dei cani da traccia.
5. Il recuperatore ha la facoltà in caso di recupero particolarmente impegnativo, di avvalersi oltre alla collaborazione del cacciatore che ha partecipato al ferimento, di altri recuperatori abilitati, previa comunicazione e preventivo nullaosta, anche verbale, da parte dell’ATC LUCCA, annotando i loro nominativi sulla scheda di recupero.
6. Il coordinamento e l’organizzazione di tutte le operazioni di recupero spettano sempre e solo al conduttore abilitato attivato.
7. Ai conduttori, previa verifica da parte dell’ATC LUCCA 12 dell’impegno profuso, viene riconosciuto un credito economico da scalare dalla somma delle quote di accesso ai prelievi di tutte le specie ungulate (ad eccezione del cinghiale) da riconoscersi nella stagione venatoria successiva. Tale credito verrà valutato e deciso dal Comitato a sua insindacabile valutazione. L’uscita del recuperatore iscritto nell’apposito albo istituito presso l’ATC Lucca verrà attribuita come uscita di caccia per il raggiungimento dell’uscite minime previste dai Disciplinari sugli ungulati dell’ATC LUCCA.
8. Per quanto non previsto e normato dal presente Disciplinare, si applica la Legge 157/92, L.R. 3/94 e ss.mm.ii. il relativo Regolamento di attuazione nonché, il Calendario Venatorio Regionale.

Approvato dal Comitato di Gestione ATC LUCCA 12 nella seduta del 16 - 12 - 2020